

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Centro Unico Stipendiale Interforze

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 123/A – 00187 Roma

All.: 2/-; Ann.: //.

e-mail: cusi.sostdimposta@smd.difesa.it

OGGETTO: Certificazione Unica 2020 (redditi 2019).

A	CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO	00100 ROMA
	UFFICIO GENERALE - CENTRO DI RESPONSABILITA'AMMINISTRATIVA DELLA MARINA	00100 ROMA
	COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	00100 ROMA

^^^ ^^

Rif.to: Circolare n° 163 in data 10.03.2020 di NoiPA.

^^^ ^^

1. Con la circolare in riferimento, allegata in copia, NoiPA ha diramato le informazioni operative relative alle attività di emissione e di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 (redditi 2019) del personale amministrato e dei soggetti ai quali ha effettuato pagamenti configurandosi quale sostituto d'imposta. Ad integrazione di tali informazioni, si riportano, nei paragrafi a seguire, ulteriori indicazioni.
2. Il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei flussi contenenti le CU 2020 relative ai redditi 2019, inizialmente fissato al 9 marzo u.s., è stato prorogato al 31 marzo p.v. ai sensi del D.L. 9/2020.
Entro la stessa data, NoiPA provvederà, altresì, a rendere disponibile la certificazione (modello sintetico) da rilasciare agli amministrati con le consuete modalità:
 - Area Personale per i singoli amministrati;
 - Tramite la funzione "Archivio documenti" e l'applicativo "Gestione stipendi - Elaborazione CU online - Ultimo Cud elaborato" per gli operatori;
 - Cartella FTP per le certificazioni ai creditori pignorati nonché agli eredi degli amministrati, che sarà cura di questo Centro rendere disponibili a codesti Centri Stipendiali per la successiva consegna agli interessati. Al fine di agevolare le attività di consegna di tali certificazioni sono disponibili, nella sezione "Gestione stipendi/Consultazioni di servizio/Riepiloghi" appositi elenchi nominativi per tipologia di certificazione (eredi, creditori pignorati, cessati, percettori di soli compensi accessori).
3. Oltre alle predette consuete modalità di trasmissione/emissione delle CU, NoiPA ha evidenziato le principali novità introdotte nel Modello CU 2020 (redditi 2019).
Di particolare interesse per l'Amministrazione Difesa è la predisposizione di appositi campi relativi alla detrazione prevista dall'art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017 nr. 95

(cosiddetta “defiscalizzazione”¹), campi che consentono l’indicazione del trattamento economico accessorio erogato al personale del comparto e dell’importo della detrazione.

In considerazione del fatto che per l’anno 2019 tale beneficio non è stato ancora erogato in attesa che il relativo DPCM, che ha fissato la misura della detrazione in € 507,00, venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, NoiPA ha già comunicato che tutte le CU del personale beneficiario della “defiscalizzazione” saranno automaticamente rielaborate una volta erogato il beneficio.

Ciò comporterà, come da prassi, che il personale beneficiario dovrà utilizzare obbligatoriamente la CU rielaborata per la dichiarazione dei redditi e, nel caso di dichiarazione precompilata, dovrà modificare materialmente quella precaricata. A tal proposito si ritiene importante sensibilizzare il personale potenzialmente destinatario (percettore nel 2018 di un reddito inferiore a 28.000,00 €) ad attendere la rielaborazione della CU prima di presentare l’eventuale Mod. 730/2020 (redditi 2019), il cui termine per la presentazione è stato peraltro prorogato al 30 settembre p.v..

4. Particolare attenzione dovrà essere posta, inoltre, da codesti Centri Stipendiali nelle operazioni di eventuale rettifica delle CU emesse. E’ data facoltà di procedere direttamente alla correzione fino al 31 marzo p.v., data di trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate. Dopo tale data la correzione dovrà essere autorizzata da questo Centro a seguito di formale motivata richiesta da inviare a cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it.

Le rettifiche potranno essere richieste ed autorizzate fino alla data di chiusura delle linee per l’elaborazione della rata di novembre (di massima 20 ottobre), avendo NoiPA comunicato che le CU rielaborate a seguito di rettifiche successive alla prima emissione saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2020 (2 novembre 2020).

IMPORTANTE: qualora si rendesse necessario procedere alla rettifica delle CU del personale indicato nell’elenco di cui all’Allegato 2 (personale che ha partecipato alla “Missione Antartide” e altro personale che ha percepito missione estera), le cui operazioni di conguaglio hanno richiesto una forzatura manuale delle normali procedure, la rettifica dovrà essere necessariamente effettuata da personale di questo Centro.

5. Si coglie l’occasione per evidenziare, in merito, alcuni casi in cui è necessario ed obbligatorio procedere alla rettifica della CU al fine di evitare che il personale amministrato incorra in accertamenti dell’Agenzia delle Entrate o che la mancata correzione possa causare un danno all’erario. In particolare, sulla base dell’esperienza maturata si evidenziano i seguenti casi:

- a. Personale che ha percepito competenza non dovute:

Una delle casistiche più frequenti che questo Centro ha riscontrato è relativa alla mancata rettifica delle CU a seguito del recupero di somme erroneamente corrisposte cui non è conseguita la discendente attività di regolarizzazione della partita che ha causato l’emissione di una CU errata. La problematica riguarda principalmente personale volontario che ha continuato a percepire competenze dopo il congedo.

¹ L’art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017 nr. 95 riconosce, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente, a 28.000 euro, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui trattasi è cumulabile con il cosiddetto “Bonus Renzi” di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si ricorda, innanzitutto, che il recupero di somme erroneamente corrisposte deve avvenire seguendo quanto disposto con la circolare 30587 del 27 febbraio 2018 di questo CUSI (reperibile nella sezione Circolari del sito di internet di questo Centro al link https://www.difesa.it/SMD_/Centro_Unico_Stipendiale_Interforze/Circolari/Pagine/PROC_20180227_M_D_SSMD_0030587.aspx) che prevede l'annullamento dei cedolini erroneamente emessi. Tale procedura deve essere tassativamente applicata anche nel caso in cui le somme erroneamente erogate siano solo parzialmente da recuperare. In tal caso si dovrà addebitare per intero l'importo corrisposto annullando la relativa emissione errata e riaccreditarla con una nuova emissione delle sole somme dovute. Solo operando in questo modo e rilanciando successivamente dal portale la rielaborazione della CU, la certificazione fiscale e previdenziale potrà essere automaticamente corretta.

b. Personale che si congeda dopo l'emissione della CU conguagliata:

Qualora la data di congedo prevista sia successiva al 1° febbraio dell'anno in corso e sia già stata segnalata prima dell'elaborazione della CU, NoiPA provvede a trattenere gli eventuali debiti per conguaglio contributivo e fiscale e per addizionali regionali e comunali entro la data di scadenza della partita.

Per le partite, invece, la cui cessazione sia stata comunicata successivamente all'elaborazione della CU conguagliata e, per le quali, pertanto, è stata emessa una CU con le addizionali interamente certificate, è necessario elaborare una nuova CU ricorrendo alla funzione presente nel menù "Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CU". Il sistema in questo modo provvederà ad esporre automaticamente le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita, indicando nelle annotazioni "obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Sarà cura di codesti Centri Stipendiali, in questo caso, come di prassi, comunicare all'amministrato congedato l'avvenuta emissione di una nuova CU e l'obbligo di versare mediante Mod. F24 le addizionali non trattenute.

6. Si ricorda infine che l'Agenzia delle Entrate, per la predisposizione della dichiarazione precompilata, utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 31 marzo e che NoiPA rende disponibile la CU rielaborata nell'Area Personale dei singoli amministrati senza, tuttavia, darne espressa comunicazione.

Si rende quindi necessario che, ogniqualvolta si procede a una rettifica della CU con conseguente rielaborazione, codesti Centri Stipendiali diano tempestiva comunicazione all'amministrato circa l'esistenza di una nuova CU da utilizzare nell'ambito della presentazione/modifica della propria dichiarazione precompilata o dichiarazione dei redditi.

7. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare il Capo Sezione Fiscale di questo Centro (C.F. Emilio LALLI : Cell.: +39 3346106266 / Tel. Mil.: 202 2061 / Civ.: 0646912061 /email: cusi.sostitutodimposta@smd.difesa.it)

8. Si prega assicurare.

IL DIRETTORE
(Brig. Gen. Salvatore VERGARI)

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



OGGETTO: Modello Certificazione Unica 2020 – Conguaglio contributivo e fiscale relativo ai redditi 2019.

Come ogni anno si comunicano le novità e i criteri adottati per l'elaborazione e il rilascio del modello di Certificazione Unica 2020 relativo ai redditi 2019.

Certificazione Unica dei redditi e relativi adempimenti

In attuazione delle vigenti disposizioni, la Certificazione Unica (CU 2020) verrà prodotta per tutti i soggetti ai quali nel corso del 2019, attraverso il sistema NoiPA, siano stati corrisposti:

- redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo;
- somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
- somme liquidate agli eredi dell'amministrato defunto.

La certificazione (modello Sintetico) da rilasciare agli amministrati verrà resa disponibile, entro il 31 marzo 2020, con le medesime modalità adottate lo scorso anno (al dipendente tramite pubblicazione sul portale NoiPA, all'ufficio responsabile tramite la funzione "Archivio documenti" e le funzioni di ristampa "Elaborazione CU online" e "Ultimo Cud elaborato" dell'applicativo "Gestione stipendi").

Con Decreto Legge 9 del 2 marzo 2020 il Governo ha prorogato il termine dell'invio telematico della CU all'Agenzia delle Entrate. La scadenza inizialmente fissata al 9 marzo viene prorogata al 31 marzo 2020.

Le CU rielaborate a seguito di rettifiche successive alla prima emissione saranno trasmesse all'Agenzia delle Entrate, in unica soluzione, entro il termine previsto per la trasmissione dei dati della dichiarazione Modello 770/2020 (2 novembre 2020).

Si evidenzia, che l' Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione precompilata utilizza esclusivamente i dati della CU ordinaria trasmessa telematicamente entro il 31 marzo, pertanto, in caso di riemissione della CU, deve essere cura degli Uffici Responsabili avvisare tempestivamente i propri amministrati, della disponibilità di una nuova versione della certificazione da utilizzare ai fini della dichiarazione dei redditi.

Novità nella CU2020

Le novità salienti nella predisposizione della Certificazione Unica 2020 sono le seguenti:

- l'introduzione di una nuova sezione dedicata ai redditi prodotti dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, i quali concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30%, con un abbattimento minimo di 26.000 euro;
- l'indicazione del trattamento economico accessorio erogato al personale del comparto sicurezza e difesa e dell'importo della detrazione fruita e di quella eventualmente non fruita, in base a quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.

Con riferimento all'anno 2019 tale detrazione potrà essere riconosciuta successivamente alla emanazione del DPCM che ne individuerà la misura e le modalità applicative, in base al D.lgs 95/2017.

In caso di riconoscimento della detrazione, questa Direzione provvederà alla riemissione di una nuova CU per l'anno 2019, con indicazione degli importi di cui sopra.

Si rammenta che sarà compito degli Uffici Responsabili provvedere in proprio alla consegna delle certificazioni ai creditori pignorati, nonché agli eredi dei propri amministrati. Tali certificazioni saranno messe a disposizione nella cartella FTP di ciascun Ufficio Responsabile. Al fine di agevolare le attività di consegna delle certificazioni sono attualmente a disposizione degli Uffici, nella sezione "*Gestione stipendi/Consultazioni di servizio/Riepiloghi*" appositi elenchi nominativi per tipologia di certificazione (eredi, creditori pignorati, cessati, percettori di soli compensi accessori).

Si coglie, infine, l'occasione per riepilogare i criteri utilizzati nell'elaborazione dei modelli CU, nonché le funzioni disponibili nel sistema NoiPA.

Rielaborazioni CU

Si fa presente che qualsiasi movimentazione dei dati relativi all'anno di liquidazione 2019 effettuata tramite le funzioni di comunicazione dei Compensi Accessori Fuori Sistema, "Gestione da

File” o “Gestione singolo beneficiario”, produce in automatico una rielaborazione della certificazione già rilasciata, con conseguente rideterminazione dei conguagli sulla prima rata utile e pubblicazione sul portale NoiPA di una nuova versione della certificazione.

Si rammenta, invece, che la rielaborazione del modello di Certificazione Unica dovrà essere curata direttamente dagli Uffici Responsabili, mediante la funzione “Elaborazione CU on line” dell’applicazione “Gestione Stipendi”, qualora siano gli stessi ad intervenire con variazioni rilevanti ai fini fiscali e previdenziali sui dati relativi all’anno d’imposta 2019. Resta inteso che sarà cura di questa Direzione provvedere alla pubblicazione del nuovo modello sul portale NoiPA.

Conguaglio fiscale per i dipendenti con aliquota massima

Si rammenta che per il personale per il quale è stata valorizzata l’aliquota massima da parte di codesti uffici, questa Direzione effettua il calcolo e l’applicazione del conguaglio fiscale e delle relative addizionali regionali e comunali e procede regolarmente all’applicazione dell’eventuale conguaglio previdenziale.

Nello specifico, in presenza di aliquota forzata:

- se l’irpef calcolata con aliquota progressiva risulta essere *inferiore* all’irpef calcolata applicando l’aliquota forzata si procede a:
 - conguaglio fiscale tra irpef pagata e irpef dovuta, calcolata applicando all’imponibile l’aliquota *forzata* con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali;
 - impostazione della casella **472** – “Applicazione maggiore ritenuta” nella certificazione unica (CU);
- se l’irpef calcolata con aliquota progressiva risulta essere *maggiore* all’irpef calcolata applicando l’aliquota forzata, quest’ultima si considera assente e si procede a:
 - conguaglio fiscale tra irpef pagata e irpef dovuta, calcolata applicando all’imponibile le aliquote *a scaglioni* con contestuale determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni familiari e determinazione addizionali regionali e comunali.

Resta inteso che laddove non si volessero applicare le detrazioni, le stesse possono essere escluse con le consuete funzionalità del sistema, come descritto nel messaggio n. 15 del 5 febbraio 2015;

Al fine di rendere omogeneo il trattamento dell’aliquota forzata tra calcolo cedolino e calcolo conguaglio fiscale, nel calcolo del cedolino in presenza di aliquota forzata si procede alla determinazione delle detrazioni lavoro dipendente e familiari con le seguenti modalità:

- se il reddito forzato è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito forzato e reddito presunto;
- se il reddito forzato non è valorizzato, il calcolo del cedolino prende a riferimento il maggiore tra reddito da ultima CU elaborata e reddito presunto.

Applicazione Conguagli

Il conguaglio fiscale e contributivo viene applicato sulla mensilità di febbraio.

Per il personale vigente, per il quale lo stipendio, relativo alla mensilità di febbraio, non è stato emesso (part-time verticale, aspettativa, ecc.), il modello CU è regolarmente elaborato, senza riportare nelle annotazioni l'indicazione "addizionali all'IRPEF calcolate e non recuperate" e certificando l'eventuale conguaglio fiscale a debito nel punto **469** – "IRPEF da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio". Sulle prime rate utili, il sistema provvede automaticamente a recuperare tali debiti fino alla rata di dicembre compresa. In caso di impossibilità ad operare automaticamente entro tale data, deve essere cura dell'Ufficio Responsabile del trattamento economico provvedere al recupero di quanto ancora dovuto dall'interessato.

Sempre per il suddetto personale, le eventuali risultanze a credito sono memorizzate in banca dati come prenotate al pagamento manuale per essere oggetto di successiva emissione speciale. Gli uffici competenti, effettuati i dovuti controlli, possono, comunque, inibirne il pagamento automatizzato o provvedere anticipatamente allo stesso, intervenendo direttamente, tramite la funzione "Gestione arretrati - Gestione conguaglio per arretrati non corrisposti", disponibile nel sistema NoiPA sull'applicazione "Gestione Stipendi" e segnalando la sospensione o la conferma del pagamento manuale degli importi in questione. Si rammenta che, in tale caso, occorre indicare nello spazio riservato alla "Rata di applicazione" lo stesso valore della rata di lavorazione corrente al momento della segnalazione.

L'emissione speciale non interesserà il pagamento dei crediti derivanti da elaborazione di CU on line.

Personale cessato o beneficiario di soli compensi accessori

Questa Direzione non ha effettuato conguagli per il personale cessato nel corso dell'anno d'imposta o prima dell'elaborazione delle certificazioni in questione, indicando nelle annotazioni del modello Cu "obbligo di dichiarazione dei redditi". Stesso trattamento è stato operato anche per tutto il personale beneficiario di sole competenze accessorie.

Per il personale cessato entro il 1° febbraio dell'anno corrente, oltre a non calcolare le addizionali regionali e comunali ed i conguagli contributivi, si è provveduto all'inibizione da centro anche del calcolo del conguaglio fiscale, indipendentemente dalla causale di cessazione; pertanto la certificazione

unica prodotta per tale personale riporta nelle annotazioni l'indicazione "obbligo della dichiarazione dei redditi".

Per le partite la cui data di cessazione è successiva al 1° febbraio dell'anno corrente e già segnalata nel sistema NoiPA al momento dell'elaborazione della certificazione unica, gli eventuali debiti per conguaglio contributivo e fiscale e per addizionali regionali e comunali sono stati inseriti in banca dati con recupero totale entro la data di scadenza della partita.

Gestione Stipendi - Funzioni di aggiornamento

Gli uffici in indirizzo potranno rielaborare on line eventuali modelli CU, utilizzando l'apposita funzione presente nel menù di aggiornamento "Aggiornamento partite/Competenze fisse/Dati fiscali/Modello CU".

Per le partite la cui cessazione sia stata comunicata al sistema successivamente all'elaborazione da centro e, nei cui confronti, pertanto, è stato prodotto un modello CU con le addizionali interamente certificate, con la suddetta funzione, è possibile elaborare un nuovo modello. Il sistema provvederà ad esporre automaticamente le addizionali regionali e comunali effettivamente pagate dal dipendente fino alla data di cessazione della partita, indicando nelle annotazioni "obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi".

Si precisa che nel caso in cui gli uffici in indirizzo intervengano, tramite la funzione di aggiornamento "Debiti vari", sui conguagli risultanti dall'elaborazione da centro o dall'utilizzo della funzione di aggiornamento on line della certificazione unica, la successiva gestione degli stessi dovrà essere curata direttamente dagli uffici, in quanto sarà interrotto, in fase di emissione mensile, l'automatismo relativo al recupero delle corrispondenti somme.